

I beni a doppio uso

presentazione del Ministero Sviluppo
Economico

I Beni dual use

- Definizione
- Introduzione storica:
 - La guerra fredda – il CO.COM
 - La caduta del muro di Berlino – Gli anni '80
 - La lotta al terrorismo

Compiti dello Stato

- In materia di controllo all'esportazione, i prodotti strategici vengono sottoposti a verifica sin dal dopoguerra, a causa della suddivisione politica delle superpotenze est/ovest.
- Alla caduta del Muro, con un diverso assetto geopolitico, il controllo è continuato con finalità rivolte specialmente all'antiterrorismo e alla lotta alla proliferazione di armi di distruzione di massa.

Compiti dello Stato

- Il sistema dei controlli duali ha una base giuridica multilaterale, dove si concordano regole e **liste di beni** da controllare.
- Quanto condiviso a livello internazionale, viene trasposto nelle leggi nazionali per diventare efficace.
- Nell'UE dove la politica commerciale è materia comune il regime è il medesimo anche se ogni Stato membro ha una propria Autorità nazionale che sovrintende al controllo.

I REGIMI DI INTERNAZIONALI DI CONTROLLO

- 1985 Australia Group -
- 1987 MTCR – Missile Technology Control Regime
- 1976 NSG – Nuclear Suppliers Group
- 1996 Accordo Wassenaar
- La “no undercut policy”

Compiti dello Stato... e delle Imprese

- In un “sistema” internazionale, l’Italia deve fare la sua parte. Abbiamo preso impegni. Facciamo parte di un meccanismo più grande di noi, ma che ha bisogno di noi.
- Ma il commercio è sempre più cospicuo, veloce, libero, complesso.
- La globalizzazione porta indubbiamente benefici economici, però lì può annidarsi anche un commercio pericoloso di beni destinati ad un uso distorto o peggio ad un utilizzatore che si dimostri nemico della pace.

Compiti dello Stato... e delle Imprese

- Necessità quindi di evitare le esportazioni che recano rischi.
- Nasce l'esigenza di un dialogo ravvicinato tra Impresa e Stato.
- E' importante per entrambi che sia tutelato solo il commercio "sano".
- Sono tanti infatti i rischi, talvolta occulti.
- Anche i controlli "in loco" non sempre possono essere fatti, spesso i beni sono fungibili, intercambiabili.

Compiti dello Stato... e delle Imprese

Rischi da evitare:

1. Non conoscere chi sia l'utilizzatore finale.
2. Non conoscere quale sia poi l'uso che ne farà dei beni.

e penalità :

1. Sanzioni penali o amministrative.
2. Sanzioni politiche (ad es., black list)

Compiti dello Stato... e delle Imprese

- I sistemi moderni di controllo quindi si devono basare sulla reciproca fiducia tra Stato e Imprese, e sulla ripartizione delle responsabilità.
- Più si crea un circolo virtuoso di “sistema” e di fiducia tra Stato e Imprese e più facile e veloce sarà la possibilità di esportare.

Le Fonti Normative

- La normativa Comunitaria: il Reg. CE n. 428/09
- Le definizioni
- Obblighi comuni
- Le differenti tipologie di autorizzazioni
- La collaborazione in ambito comunitario
- I trasferimenti intracomunitari

Il controllo sui beni NON in lista: la CLAUSOLA CATCH ALL

- In base a questa regola l'Autorità può sottoporre QUALSIASI bene (ovviamente non compreso nella lista duale) ad autorizzazione preventiva all'esportazione, ma devono ricorrere alcune condizioni.
- Le condizioni sono che il bene possa essere destinato a programmi di armi di distruzione di massa e/o a scopi militari
- La clausola catch all può nascere sia dalla volontà dell'Autorità nazionale che da "autodenuncia" dell'impresa

Come funziona la clausola catch all

- L'Autorità informa l'impresa e l'Agenzia delle Dogane che una certa operazione (individuazione del bene, Paese di destinazione, soggetto destinatario e/o utilizzatore finale) non è più di libera esportazione, ma deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione.
- L'impresa, se ancora interessata all'operazione provvede ad avviare un procedimento amministrativo come se il bene fosse in lista dual use.
- Se l'Autorità rilascia l'autorizzazione l'impresa può esportare.
- La clausola catch all ha una durata di 3 anni e quindi ogni operazione identica dovrà, per 3 anni, essere risottoposta a procedimento dual use.

Le fonti normative

- La normativa nazionale: il decreto legislativo n. 96/2003 nella fase transitoria
- Definizioni
- Le varie tipologie di autorizzazioni
- La patologia del provvedimento amministrativo
- Clausola catch all
- Il Comitato Consultivo
- Le sanzioni – cenni
- Cenni alla Legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni (L. 15/2005)

Tempo per ottenere un'autorizzazione

- Dall'arrivo dell'istanza, il Ministero avrebbe, teoricamente, sino a 180 giorni per rispondere all'impresa.
- Di prassi, una volta pervenuta la documentazione, se non sussistono problemi, l'autorizzazione viene rilasciata mediamente entro 30/60 giorni.

Il diniego di un'autorizzazione

- Se l'autorizzazione viene negata c'è sempre una motivazione politico/giuridica.
- Nel sistema dual use multilaterale attuale vige la regola del NO UNDERCUT (non scavalcare) per cui se l'Italia, ad esempio, nega una certa esportazione, tutti gli altri Paesi non potranno successivamente permettere che altre imprese la possano fare.
- Il contenzioso

Come distinguere un prodotto duale ?

- Il regolamento n. 428/09 contiene la lista ufficiale dei beni sottoposti ad autorizzazione
- La lista può essere verificata nell'elenco (non ufficiale) di corrispondenza
- Un'altra verifica può essere anche effettuata nel sito della Commissione Europea
- Se persistono dubbi, prima di una spedizione, meglio sentire il Ministero.

Come distinguere un prodotto duale ?

Come ottenere l'autorizzazione all'esportazione dei beni dual use

- Se il bene è solo una piccola parte (un elemento di un impianto più grande non duale) come, ad esempio, valvole o pompe di un impianto petrolchimico, si consiglia di richiedere l'autorizzazione SOLO per i beni realmente duali, estrapolandoli. In questo caso è bene comunque anche allegare una breve relazione sull'impianto stesso.

Sito di consultazione delle liste integrate

- www.mincomes.it

Sito UE per Consultazione Taric

- http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=IT

(non sono compresi però gli allegati dei Regolamenti
“Iran”)

Se si vuol esportare nei Paesi a rischio – La fase istruttoria

- Informare l’Autorità dell’operazione in ogni dettaglio al momento della richiesta di autorizzazione.
- In particolare è importante capire il “tracciato” del bene e quindi saper rispondere a :
 1. Chi è il trader ?
 2. Chi è l’intermediario ?
 3. Chi è l’utilizzatore finale ?
 4. Che uso farà del bene ?
 5. L’uso che si farà del bene è coerente con le applicazioni usuali del bene stesso ?

La procedura telematica

- www.mincomes.it

I rapporti tra il Ministero e l'azienda

L'Iran

- Iran mercato tradizionale per l'Italia
- Paese dalle enormi ricchezze di energia e materie prime, e dalle grandi potenzialità economiche
- 60 milioni di abitanti, non tutti terroristi, anzi...
- E' nell'occhio del ciclone della politica internazionale da qualche tempo
- Un Paese che ha difficoltà ad approvvigionarsi all'estero (anche per l'embargo americano di fatto) e che "paga bene".

Iran

- E' anche materia di attualità giornalistica per cui ogni notizia, anche futile, che possa riguardare solo l'accostamento tra Iran e i prodotti duali, mette in grave difficoltà specialmente il nostro apparato ed il nostro vertice politico.

Iran e Risoluzioni ONU

- Per cercare di inibire l'attività di sviluppo di tecnologia nucleare, l'ONU ha recentemente adottato alcune risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.
- Risoluzioni ONU determinano sanzioni che riguardano l'embargo totale o discrezionale di alcuni beni compresi nelle liste dual use. In particolare dei prodotti delle liste NSG e MTCR.
- Si tratta di una disciplina SPECIALE che riguarda solo l'Iran : mentre per gli altri Paesi non embargati vige un regime di controllo con autorizzazione preventiva qui abbiamo dei veri e propri DIVIETI.

Iran e responsabilità

- La cosa più importante, per contribuire al “sistema” di condivisione delle responsabilità è quella di chiedere di esportare solo quello che è potenzialmente esportabile e solo a chi può utilizzarlo.
- Inutile quindi chiedere di esportare qualcosa che è vietato dalla legge o mandare (“anche un chiodo”) a chi è nella lista dei destinatari embargati.
- Più complesso può essere l’approccio per un bene che non è vietato. Se è nella lista discrezionale dei prodotti o di destinatari sottoposti ad autorizzazione è chiaro che va inoltrata una domanda al Ministero, se invece non c’è si può liberamente esportare, anche se vi è sempre una “spada di damocle” data dalla clausola catch all.
- Talvolta può essere utile autodenunciarsi e cioè far conoscere al Ministero qualsiasi operazione con utilizzo finale Iran. La clausola catch all può infatti essere avviata anche dal Ministero sulla base di valutazioni del soggetto privato.

Non solo Iran

- Iran vuol spesso dire altre imprese italiane di trading. Esse acquistano in Italia poi esportano, ma senza indicare precisamente i dettagli di tracciabilità.
- Si può trovare poi un vostro oggetto in Iran senza neanche sospettarlo. E ciò potrebbe comportare anche problemi successivi (black list). Se ci sono dubbi o sospetti che un bene possa andare in Iran sarebbe il caso di informare il Ministero. O magari si viene contattati per ricambi o assistenza tecnica.
- Inoltre Iran vuol spesso dire passare via Siria, Emirati (Dubai) o altro Paese mediorientale. Anche in questi casi potrebbero esserci poi seri rischi che i beni vengano triangolati in Iran.

Consigli utili

- Per ogni operazione con l'Iran agire in maniera preventiva, fornendo più dettagli possibili
- Sentire l'Associazione o eventualmente il Ministero per ogni esportazione verso l'Iran
- Seguirne i consigli e accettare eventualmente di buon grado anche un diniego
- Il sistema internazionale infatti non permette di effettuare ad altra impresa un'operazione diniegata, finché essa ha effetto (rinnovo dei dinieghi in sede internazionale a volta dura decenni)